

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE: " LAMBRETTA CLUB PIEMONTE E VALLE D'AOSTA "**

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1** - E' costituita una libera associazione denominata " LAMBRETTA CLUB PIEMONTE E VALLE D'AOSTA ". L'associazione ha sede legale presso l'indirizzo indicato da ogni Presidente eletto, purché situato in Piemonte o Valle d'Aosta; . Potranno essere istituite ulteriori sedi operative o di rappresentanza. La denominazione dell'associazione è siglabile in LCPVdA e nell'ambito del presente Statuto può essere semplicemente indicata come "associazione"

**Art. 2** - L'associazione è apolitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e ha durata indeterminata. L'esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

**Art. 3** - L'associazione si propone di riunire i collezionisti, gli appassionati, gli estimatori ed i simpatizzanti; dei ciclomotori e dei motoveicoli prodotti dalla ditta Innocenti e dalle sue licenziatarie fino al 1998; promuovere, e favorire e partecipare ad attività amatoriali quali raduni, manifestazioni motoristiche storiche statiche e/o dinamiche, corsi di restauro e/o meccanica; ricercare mezzi da restaurare o da utilizzare come fonte di parti di ricambio, ricercare documentazione storica inherente alla produzione scooteristica e motociclistica della ditta Innocenti

**Art. 4** - L'associazione su proposta del Consiglio Direttivo e con approvazione dell'Assemblea, potrà associarsi, federarsi, collaborare con altri enti ed associazioni al fine di ricevere e/o fornire servizi nonché sviluppare iniziative compatibili coi propri scopi statutari. A tal proposito potrà delegare uno o più soci con funzioni di rappresentanza o per incarichi specifici .L'assemblea ordinaria di fine anno sociale, o straordinaria convocata per l'evento, è chiamata a riconfermare l'adesione ad associazioni con altri Club o entità.

**Art. 4/bis** – Allo scopo di integrare, precisare, definire in dettaglio quanto previsto nel presente Statuto, nonché allo scopo di normare aspetti non fondamentali non previsti dallo Statuto stesso, l'Associazione si doterà di un apposito Regolamento generale, suddiviso in capitoli distinti.  
La stesura del Regolamento e le sue integrazioni e modifiche successive competono al Consiglio direttivo; le norme di regolamento entrano in vigore dopo approvazione dell'Assemblea.

**Art. 5** - Gli organi effettivi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci.
- b) il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente

Gli organi facoltativi dell'associazione sono:

- a) Il revisore dei conti

## **TITOLO II - I SOCI**

**Art. 6** - Possono essere ammessi come Soci le persone fisiche maggiorenni, o minorenni conviventi con soci maggiorenni, che presentino domanda e posseggano i requisiti necessari.  
Possono associarsi anche persone giuridiche.  
I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a)soci Ordinari;
- b) soci Onorari.
- c) Soci Junior
- d) Soci sostenitori.

Sono soci Ordinari coloro che, in seguito a loro richiesta, siano ammessi a fare parte dell'associazione.

Sono soci Onorari coloro che abbiano acquisito particolari meriti legati alle finalità dell'associazione. e acquisiscano di conseguenza il diritto all'affiliazione annua gratuita.

Sono soci Junior quelli d'età inferiore a un limite prestabilito.

Sono soci sostenitori quelli che annualmente versino volontariamente una quota associativa superiore alla quota ordinaria.

Per essere ammessi come socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- a) indicare i propri dati personali, richiesti nel modulo di domanda, con

autorizzazione al trattamento degli stessi nei termini stabiliti da regolamento.

b) dichiarare di attenersi al presente Statuto, al regolamento, ed alle deliberazioni degli organi sociali.

### **Art.7**

I Soci ordinari, Junior o sostenitori, al momento della presentazione della domanda d'ammissione sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua il cui importo, differenziato per tipologia, è approvato dall'Assemblea. La quota associativa è relativa all'anno sociale, dev'essere versata per intero qualunque sia la data dell'ammissione all'Associazione e normalmente non è rimborsabile.

La presentazione della domanda d'ammissione unitamente al pagamento della quota associativa, con accettazione da parte del Presidente dell'Associazione, dà diritto a conseguire lo status di Socio ed a ricevere la tessera sociale. Il Consiglio direttivo può revocare l'avvenuta ammissione nel corso della sua prima convocazione successiva; solo in questo caso la quota associativa sarà rimborsata. Qualora la domanda d'ammissione sia respinta dal Consiglio direttivo, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria nella sua prima convocazione successiva.

Il Socio che rinnovi l'adesione alla associazione dall'anno precedente è tenuto ad effettuare il rinnovo, compreso versamento della quota associativa, entro il secondo mese dell'anno sociale successivo, pena decadenza.

**Art. 8** - Ai soci è concesso l'uso dei benefici e dei servizi dell'associazione, così come gli è consentito di accompagnare altre persone non associate in occasione di manifestazioni o di particolari attività allo scopo di invogliarne l'associazione.

**Art. 9** - I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale per il tesseramento; all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

La qualità di Socio si perde:

- a) per decadenza;
- b) per radiazione;
- c) per recesso.

Perdonano la qualità di socio per decadenza coloro che, già Soci, non rinnovino, nei tempi e nei modi stabiliti, l'iscrizione all'associazione.  
Perdonano la qualità di socio per radiazione coloro che siano stati sanzionati in tal senso.

I soci possono recedere dall'Associazione in qualunque momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

**Art. 10** - I soci possono essere sanzionati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le sanzioni, soggette a regolamentazione, consistono in:

- a) censura
- b) sospensione
- c) radiazione

Le sanzioni sono decise dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi d'urgenza, con ratifica del Consiglio direttivo alla prima convocazione successiva. I soci i sanzionati potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea successiva.

### **TITOLO III - LE ASSEMBLEE**

**Art. 11** - Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono convocate dal Presidente con annuncio scritto ad ogni socio almeno dieci giorni prima della data fissata. La convocazione conterrà l'indicazione del luogo, orario e ordine del giorno degli argomenti in discussione.

**Art. 12** - L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 Novembre al 31 Dicembre. Il suo compito è deliberare , se necessario, su:

- a) Relazione del Consiglio direttivo
- a) linee generali del programma d'attività per l'anno sociale indicate dal Consiglio Direttivo
- b) elezione dei membri, scelti tra i Soci, del Consiglio Direttivo, quando questo è da rinnovare o integrare;

- c) esame ed eventuale approvazione del rendiconto consuntivo.
- d) nomina dei soci onorari.
- e) importo delle quote associative
- f) modifiche ed integrazioni al Regolamento
- g) sanzioni disciplinari.
- h) varie ed eventuali proposte dal Consiglio direttivo o, in forma scritta, da almeno due Soci; tali richieste dovranno pervenire al Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima della data assembleare .

**Art. 13** - L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni volta che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario oppure allorché ne faccia richiesta nominativa almeno 1/4 dei soci aventi diritto al voto.

I suoi compiti sono:

- a) deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno
- b) deliberare sulle modifiche allo Statuto;
- c) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

**Art. 14** - Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa, mentre solo i soci maggiorenni hanno diritto al voto e sono eleggibili a cariche Sociali. Ciascun socio, avente diritto al voto, potrà rappresentare altri due soci se munito di delega scritta.

**Art. 15** - In prima convocazione, le assemblee sono regolarmente costituite con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti e Le Assemblee deliberano validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, fisicamente o per delega, su ogni argomento all'ordine del giorno, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art.18.

**Art. 16** - Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, sullo scioglimento e/o sulla liquidazione dell'Associazione è indispensabile la presenza, fisica o per delega, di almeno un terzo dei soci ed i voti favorevoli dei 3/5 dei presenti, fisicamente o per delega.

**Art. 17** - L'assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente dell'associazione; in caso di sua assenza o rinuncia, da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; viene anche nominato un Segretario che redige i verbali delle delibere adottate trascrivendoli su di un apposito libro

dei verbali. Le votazioni avvengono normalmente per voto palese, prioritariamente per alzata di mano.

Le votazioni avvengono o a scrutinio segreto qualora la delibera riguardi argomenti legati a persone, oppure per l'elezione delle cariche Sociali. Nel caso il numero dei candidati ad una carica sociale sia inferiore o uguale a quello massimo stabilito dall'Assemblea o dallo Statuto, l'Assemblea stessa ha facoltà di eleggere tali cariche con una sola votazione cumulativa con voto palese .

L'assemblea nomina due scrutatori per le votazioni palesi o, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni a scrutinio segreto.

## **TITOLO IV - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 18** – Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione e rimane in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque e da un massimo di nove Consiglieri eletti dall'Assemblea, la quale entro tali limiti stabilisce anche ogni volta il numero dei consiglieri stessi. I consiglieri sono rieleggibili; decadono dalla carica per i seguenti motivi:

- a) assenza, per tre volte consecutive, alle riunioni del Consiglio direttivo.
- b) In seguito a sanzione che comporti la radiazione dall'associazione.

I Consiglieri possono dimettersi nel corso del mandato, inviando comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei candidati, votati ma non eletti, nel corso della precedente Assemblea elettiva. Nel caso tale graduatoria sia indisponibile o esaurita, procederà alla cooptazione di uno o più Soci, salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione successiva.

**Art. 19** - Il Consiglio Direttivo, nel corso della prima riunione dopo la sua elezione, elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere se tale compito non è svolto dal Segretario, e stabilisce gli eventuali incarichi degli altri Consiglieri. Il Consiglio direttivo eletto entra in carica dopo aver espletato l'assegnazione degli incarichi principali, e non prima del 1° Gennaio dell'anno successivo se l'elezione è avvenuta in Assemblea ordinaria.

**Art. 20** - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ordinariamente almeno 2 volte l'anno oppure ogni qualvolta lo ritenga necessario; straordinariamente su richiesta di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta di norma dal Vice-presidente, e in subordine dal Consigliere più anziano.

**Art. 21** - Al Consiglio Direttivo sono affidati i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e deve:

- a) redigere i programmi di attività sociali sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- c) redigere il rendiconto economico;
- d) formulare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- e) deliberare circa l'ammissione e le sanzioni dei soci;
- f) avvalersi se necessario di responsabili o di commissioni di lavoro da esso nominati;

Le delibere del consiglio direttivo sono approvate con votazione a maggioranza relativa dei presenti; in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente o del facente funzioni.

**Art. 22** - Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio. Il presidente ha il compito di vigilare sul rispetto dello Statuto eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con potere di spesa, nei limiti di quanto deliberato. Convoca le Assemblee e le riunioni di Consiglio direttivo In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente le sue mansioni spettano in primo luogo al Vice-presidente e se anch'esso fosse impedito, al Consigliere più anziano In caso di sospensione, radiazione, dimissioni, o impedimento del Presidente giudicato non temporaneo dal Consiglio direttivo, il Consiglio stesso provvede a elezione di un nuovo Presidente scelto tra i Consiglieri.

## TITOLO IV BIS - REVISORE DEI CONTI

**Art. 22 bis** – L'Assemblea ha facoltà di nominare un Revisore dei conti scelto sia tra i Soci che si siano candidati, con le stesse modalità previste per i Consiglieri, sia tra persone esterne all'associazione proposte dal Consiglio direttivo. Il Revisore, se previsto, rimane in carica tre anni, salvo

dimissioni o revoca dell'incarico da parte dell'assemblea, ed è rieleggibile.

**Art. 22 ter** – Il Revisore dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il Rendiconto consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei Soci

## **TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE**

**Art. 25** - Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dalle quote di tesseramento dei soci e dalle loro donazioni;
- b) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dall'Associazione;
- c) da contributi, erogazioni, e lasciti diversi;

L'Associazione può anche utilizzare beni di terzi concessi in comodato gratuito, in locazione o noleggio.

Nessun socio, che non sia stato espressamente delegato dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo, potrà costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici aventi contenuto patrimoniale o di altro genere e dovrà manlevare e tenere indenne l'Associazione da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse conseguire ad attività autorizzate o delegate.

**Art. 25/bis** - È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

**Art. 25/ter** – Ogni attività prestata dai titolari delle cariche elettive o da qualunque altro Socio per designazioni od incarichi a qualsiasi titolo, ragione o causa a favore dell'Associazione ha carattere gratuito.

Possono eventualmente essere rimborsate le sole spese documentate inerenti l'espletamento dell'incarico, entro limiti prestabiliti dal Consiglio direttivo o dal Presidente

## **TITOLO VI - RENDICONTO**

**Art. 26** – Il bilancio rendiconto economico riguarda l'esercizio annuale dal 1° gennaio fino alla data dell'Assemblea e deve essere presentato all'Assemblea entro il 31 Dicembre.

Il rendiconto non può chiudere in passivo. In caso di residuo attivo esso sarà conteggiato come disponibilità di cassa per l'anno successivo.

## **TITOLO VII - SCIOLIMENTO**

**Art. 27** - La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dall'Assemblea straordinaria, come stabilito all'art. 18

**Art. 28** - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più Liquidatore. L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad Ente od Associazione avente finalità analoghe od umanitarie

## **TITOLO VIII - RESPONSABILITÀ**

**Art. 29** - L'Associazione non è responsabile per il comportamento dei soci, per qualsiasi incidente che possa loro accadere o che gli stessi causino in qualunque momento dello svolgimento di attività sociali. L'Associazione non è responsabile per ogni rapporto giuridico costituito, modificato od estinto da uno o più soci che a ciò non siano stati autorizzati nel rispetto delle formalità di cui al presente statuto.

**Art. 30** - I soci, durante le manifestazioni motoristiche su percorsi stradali, sono tenuti allo scrupoloso rispetto del Codice della strada. Essi devono provvedere ad un'opportuna copertura assicurativa personale dei veicoli, contro danni verso terzi, come richiesto dalla legge vigente.

## **TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI**

a) Il presente Statuto si pone in continuità e sostituisce il precedente, registrato in data 11 Gennaio 2002

b) Il presente Statuto entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di approvazione in assemblea, in modo da poter permettere eventuale accettazione e sottoscrizione con il rinnovo

dell'iscrizione all'associazione o l'eventuale nuova sottoscrizione se nuovo soggetto

c) Copia del presente Statuto registrato sarà inviata a titolo informativo a ciascun Socio, entro 30 giorni dalla registrazione.

Entro 60 giorni dalla registrazione il Socio che non intenda aderire al presente Statuto potrà comunicare le proprie dimissioni da Socio, in forma scritta, nel qual caso in deroga alle norme statutarie verrà restituita la quota sociale.

### **NORME TRANSITORIE**

b) L'associazione, al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, è Socio ordinario d'altra Associazione denominata "LAMBRETTA CLUB D'ITALIA", costituita con scrittura privata in Capena (Roma) il 20 Settembre 2000.

COPIA CONFORME ALLO STATUTO APPROVATO IN ASSEMBLEA DEL 17 DICEMBRE 2017  
E REGOLARMENTE REGISTRATO

Il Presidente-Dario Saporita

